



Assessorat de l'Agriculture et des Ressources naturelles  
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali

Al C.E.L.V.A. - Consorzio degli Enti Locali  
della Valle d'Aosta  
*protocollo@pec.celva.it*

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif. n.

Al Collegio Geometri e Geometri Laureati  
della Valle d' Aosta  
*collegio.aosta@geopec.it*

Quart

All'Ordine degli Ingegneri della Valle  
d'Aosta  
*ordine.aosta@ingpec.eu*

All'Ordine degli Architetti pianificatori  
paesaggisti e conservatori della Valle  
d'Aosta  
*oappc.aosta@archiworldpec.it*

All'Ordine dei Dottori agronomi e forestali  
della Valle d'Aosta  
*protocollo.odaf.aosta@conafpec.it*

e, p.c.

Alle Stazioni forestali  
LORO SEDI

Al Corpo forestale della Valle d' Aosta  
SEDE

All'Assessorato Sanità, Salute e Politiche  
sociali  
Igiene e sanità pubblica e veterinaria  
SEDE

/gic



Département des ressources naturelles et du Corps forestier  
Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale

Flore et faune  
Flora e fauna

Bureau de la faune sauvage et aquatique  
Ufficio per la fauna selvatica e ittica

**OGGETTO: Normativa sulla rimozione dei nidi di Irundinidi (rondini e balestrucci) e Apodidi (rondoni) durante l'esecuzione di lavori edilizi su strutture esistenti.**

---

Al fine di dare ampia conoscenza della problematica in oggetto, con la presente, si trasmettono le seguenti informazioni, con preghiera di informare gli Uffici Tecnici dei Comuni e delle Unités des Communes e gli iscritti a codesti ordini professionali.

Molte tipologie di lavori edilizi su strutture esistenti possono interferire con nidi di Irundinidi (rondini e balestrucci) e Apodidi (rondoni) presenti sulle facciate degli edifici.

La normativa vigente (art. 52 della D.G.R. 1731/2012 e s.m.i. - linee guida regionali di cui alla L.R. 37/2010) prevede che:

*“1. E' vietata la distruzione dei nidi di rondine, balestruccio e rondone quali specie minacciate o in via di estinzione. L'eventuale distruzione va segnalata agli organismi competenti per legge.*

*2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti”.*

Pertanto, qualora per la realizzazione dei lavori edilizi su strutture esistenti si renda necessaria la rimozione dei nidi, dovrà essere richiesta preventivamente la deroga alla scrivente Struttura, eventualmente anche per il tramite delle Stazioni forestali competenti per territorio il cui personale provvederà ad effettuare apposito sopralluogo.

A seguito di autorizzazione, la rimozione dei nidi potrà avvenire, purché gli stessi non risultino occupati dall'avifauna, esclusivamente tra il 15 settembre ed il 15 febbraio.

Non potranno essere concesse deroghe di rimozione dei nidi al di fuori del periodo citato.

Si evidenzia che, al fine di agevolare la costruzione di nuovi nidi da parte delle citate specie di avifauna, nei lavori di ristrutturazione sono da privilegiare l'uso di intonaco rugoso, il posizionamento di supporti per la costruzione dei nidi o, in alternativa, il posizionamento di nidi artificiali mentre è da evitare la realizzazione di cornicioni ricurvi.

Distinti saluti.

*Responsabile dell'istruttoria/Responsable de l'instruction: Christian CHIOSO;*

*Referente/Référent: Sovr. F.le Gino CUGNACH – tel. 0165/776210 – e.mail: g.cugnach@regione.vda.it*

Il Dirigente  
Dott. Paolo Oreiller  
(documento firmato digitalmente)